

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Prot. n. 022190/1.1

Roma, 25/09/2000

CIRCOLARE N. 3532/5982

Ai Signori Direttori degli Uffici Centrali

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione
e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

Al Sig. Dirigente del Servizio per
l'Informatica e la Statistica

Al Servizio per le Relazioni Sindacali

LORO SEDI

OGGETTO: Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria.

§ 1. Premessa.

In data 31 luglio 2000 è stato stipulato l'*Accordo Nazionale Quadro* di Amministrazione per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Il testo, composto di 22 articoli, è il risultato di un lavoro complesso che ha visto impegnati l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali nella realizzazione di una intesa, al momento probabilmente la migliore possibile, mirata, nel rispetto delle finalità istituzionali, ad una gestione equilibrata degli Istituti e Servizi e ad un concreto riconoscimento dei diritti del personale di Polizia penitenziaria.

§ 2. Finalità e principi generali.

L'*Accordo Nazionale Quadro* rappresenta un punto di riferimento per il perseguimento dei fini stabiliti dal D.P.R. 16 marzo 1999 n.254, avuto riguardo in particolare :

- al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;
- all'orario di lavoro;
- alla tutela delle lavoratrici madri;
- alle norme di garanzia;
- alla formazione e aggiornamento professionale.

La crescita professionale degli appartenenti alla Polizia penitenziaria è fondamentalmente il principale obiettivo che l'*Accordo* si prefigge e che si propone di conseguire anche attraverso il miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione.

E' di tutta evidenza, peraltro, che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se l'*Accordo* sarà applicato nella sua globalità.

I principi generali dell'*Accordo Nazionale Quadro* possono così riassumersi:

- **necessaria** partecipazione di **tutto** il personale di Polizia penitenziaria ai progetti di incentivazione per l'efficienza dei servizi istituzionali;
- collaborazione tra l'Amministrazione e le rappresentanze dei lavoratori - improntata al rispetto ed alla correttezza reciproci - quale espressione di unicità di intenti e di responsabilità condivise;

- elaborazione dei “*Progetti*” ed utilizzo del “*Fondo*” con i criteri e le modalità previste dall’*Accordo*, mediante un assetto razionale ed equo dell’organizzazione del lavoro;
- applicazione delle norme a tutela della persona del lavoratore.

§ 3. I Progetti.

L’elaborazione di progetti deve prevedere una organizzazione del lavoro che coinvolga tutti gli operatori e che renda il personale più consapevole della sua appartenenza ad un organismo complesso, nel quale tutte le componenti interagiscono, diffondendo la cultura della partecipazione. A tal fine, le risorse investite nei *progetti non dovranno* essere distribuite in modo indistinto, a “*pioggia*”, ma attribuite in ragione dei disagi sofferti, delle responsabilità assunte e dell’impegno profuso da ciascun operatore.

I *progetti* dovranno essere formulati recependo i principi, in tema di organizzazione del lavoro, sanciti dall’*Accordo*.

In particolare, dovranno prevedere l’articolazione dei turni di servizio su quattro quadranti ed una durata dei turni contenuta entro il normale orario di lavoro, tale da non determinare, **di regola**, il ricorso al lavoro straordinario. Deve anche rammentarsi che l’eventuale articolazione del servizio su tre quadranti, possibile solo in presenza di eccezionali ed indifferibili ragioni di servizio, è demandata alla contrattazione decentrata e non può prevedere il ricorso al lavoro straordinario programmato.

Ancora, i turni di servizio **notturni** e **festivi** dovranno essere espletati da tutto il personale, in conformità a quanto stabilito dagli accordi, in modo da limitare il disagio connesso a tali turni.

La programmazione dei servizi dovrà essere effettuata a lungo termine e, comunque, con cadenza almeno mensile. Il personale, da parte sua, dovrà impegnarsi a garantirne il rispetto. Per il perseguimento di tale obiettivo si fa affidamento sul senso di responsabilità di tutti gli operatori, nel presupposto che solo in presenza di un impegno e di una partecipazione costante al lavoro quotidiano, limitando le assenze dal servizio ai soli casi di effettiva necessità, si potranno raggiungere gli obiettivi che l’*Accordo* si prefigge.

§ 4. Pari opportunità e principio della trasparenza.

Le modalità di assegnazione nei posti di servizio dovranno essere particolarmente curate, di modo che siano rispettati i criteri di turnazione e di pari opportunità tra gli appartenenti al Corpo, che dovranno essere improntati alla massima trasparenza.

§ 5. Relazioni sindacali e garanzie.

I principi contenuti nell'*Accordo*, come sopra brevemente richiamati, costituiscono l'essenza stessa di un nuovo modello organizzativo che, per affermarsi pienamente, necessita di un *corretto* sistema di relazioni sindacali. Dovranno, di conseguenza, essere assicurate l'informazione alle OO.SS. e l'accesso delle stesse ai luoghi di lavoro e garantite tutte le altre prerogative.

Si segnala quale fondamentale, in un nuovo equilibrio dei rapporti sindacali, lo strumento della **contrattazione decentrata**, alla quale vengono ora demandate questioni rilevanti per rendere concreto il processo di decentramento da tempo avviato. E' stata prevista, in proposito, l'istituzione di apposite **Commissioni arbitrali**, presso ciascun Provveditorato e Centro per la Giustizia Minorile, per garantire l'integrale attuazione dell'*Accordo*.

§ 6. Modalità di utilizzo del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

La predisposizione dei **progetti** – uno degli aspetti più innovativi dell'*Accordo* – è rimessa alla contrattazione decentrata. Al riguardo, il *Fondo* prevede incentivi, entro il limite del budget assegnato e determinato ai sensi dell'art.3 - comma 4 - dell'*Accordo*, in favore:

- del personale che, partecipando al progetto, garantisca l'espletamento di almeno il 90% dei turni programmati ;
- di un'aliquota di personale che, individualmente, assicuri il più alto numero di presenze programmate.

In entrambi i casi, è evidente che la finalità degli incentivi è rivolta alla programmazione a lungo termine del servizio. Il raggiungimento di

tale finalità passa attraverso l'impegno del personale che, assicurando i turni programmati, contribuisce alla realizzazione dei progetti. I destinatari degli incentivi sono, dunque, tutti gli appartenenti alla Polizia penitenziaria che contribuiscono a rendere attuabile la programmazione del servizio.

Nel primo caso, gli incentivi premiano nella misura individuata dagli accordi decentrati, come si è detto nel limite della disponibilità di bilancio, gli operatori della Polizia penitenziaria che garantiscono almeno il 90% dei turni programmati. L'impegno che si richiede al personale ed all'Amministrazione è quello di evitare, nella maggior misura possibile, la variazione dei servizi già predisposti.

Nel secondo caso, gli incentivi sono rivolti a premiare una parte del personale che effettua il maggior numero di presenze programmate. E', anche in questo caso, la contrattazione decentrata che individua una soglia minima delle presenze previste dal progetto e stabilisce la misura degli incentivi che compensano un'aliquota di personale che abbia assicurato individualmente il più alto numero delle presenze.

Resta inteso che vanno anche corrisposti gli altri incentivi previsti dall'*Accordo*.

Gli articoli 2, 3 e 8 dell'*Accordo* individuano le fattispecie, stabiliscono le misure dei compensi incentivanti (quando l'*Accordo* ne preveda un minimo e un massimo) ed i destinatari delle risorse del fondo e definiscono i criteri per la loro destinazione, utilizzazione ed attribuzione e le relative modalità di verifica.

I compensi incentivanti, previsti dall'*Accordo*, sono attribuiti, ricorrendone i presupposti, dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000.

Gli oneri per il pagamento dei predetti compensi, in favore del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, sono imputati al capitolo di bilancio 1862 "Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali", di questo Centro di Responsabilità.

Con separati provvedimenti questo Dipartimento procederà ad assegnare il *budget* previsto per il personale che partecipa ai progetti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'*Accordo* ed i fondi necessari per il pagamento dei compensi incentivanti relativi ai turni ordinari di servizio serale, ai turni

notturni, ai turni ordinari di servizio serale dei giorni 24 e 31 dicembre ed ai turni di reperibilità, ripristinati con le modalità indicate all'articolo 8 dell'Accordo Quadro Nazionale. Si intendono, di conseguenza, revocate le disposizioni contenute nel fono urgente n.2469/5.1 del 26 gennaio 2000, concernenti la sospensione dei turni di reperibilità.

§ 7. Procedure per la richiesta dei fondi e per la trasmissione dei dati.

Relativamente ai fondi occorrenti per il pagamento dei compensi incentivanti – determinati ed attribuiti in sede di contrattazione decentrata - in favore dei comandanti di reparto, dei preposti alle basi navali, dei responsabili e dei coordinatori di unità operative, dei comandanti delle unità navali, dei coordinatori dei nuclei traduzione e piantonamenti, dei comandanti di reparto delle scuole e dei responsabili delle unità operative e organizzative - in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, i Provveditorati Regionali ed i Centri per la Giustizia Minorile - le SS.LL.¹ provvederanno a richiedere all'Ufficio Centrale del Personale gli importi necessari distinti per ciascun compenso.

Per quanto attiene alla trasmissione dei dati al Centro Elaborazione Dati di questo Dipartimento, relativi al pagamento dei compensi previsti e degli arretrati, le Direzioni avranno cura di attenersi alle procedure che saranno comunicate direttamente dal Servizio per l'Informatica e la Statistica.

§ 8. Conclusioni.

Confido, come sempre, nell'alta professionalità e nella fondamentale collaborazione delle SS.LL. e del personale tutto affinché l'*Accordo Nazionale Quadro*, frutto di un serrato confronto tra l'Amministrazione e le parti sindacali, sia applicato con completezza e puntualità per il

¹ I Provveditori Regionali, i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, i Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento per adulti e per minori e il Direttore del Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista".

funzionamento e l'operatività degli Istituti e Servizi e a garanzia e tutela dei diritti del personale di Polizia penitenziaria.

Non va taciuto, peraltro, che lo sforzo che si richiede nell'applicazione di una normativa così innovativa, oltre a rappresentare un banco di prova per la Dirigenza degli Istituti e per le Organizzazioni dei lavoratori, consentirà di valutare concretamente l'idoneità degli strumenti individuati dall'*Accordo*.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO